



COMUNE DI CARLOFORTE

Provincia del Sud Sardegna

AREA AMMINISTRATIVA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 940 / 2018

OGGETTO: DETERMINAZIONE FONDO PER LO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' E PER IL LAVORO STRAORDINARIO ANNUALITA' 2018

IL DIRIGENTE/IL RESPONSABILE P.O.

Premesso:

che con deliberazione di Giunta comunale n. 48 del 13.04.2018, regolarmente esecutiva, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio finanziario 2018, nonché per il triennio 2018-2020 e contestualmente i Dirigenti sono stati autorizzati ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese connesse alla realizzazione degli obiettivi dello stesso.

VISTO:

- Il Decreto Legislativo 18/08/2000 n.267, con il quale è stato approvato il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento delle Autonomie Locali;
- L'articolo 107 del citato Testo Unico che disciplina le funzioni e i compiti dei dirigenti, attribuendo agli stessi la competenza ad adottare i provvedimenti gestionali ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa;
- L'articolo 183 del citato Testo Unico che disciplina le procedure di assunzione degli impegni di spesa;
- L'articolo 184 del citato Testo Unico che disciplina le procedure di liquidazione della spesa;
- Il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche, e in particolare gli articoli 4 e 13;
- La legge 8 agosto 1990 n. 241, recante Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto accesso ai documenti amministrativi;
- Il Decreto Sindacale n. 40 del 04.08.2017 e n.43 del 6.09.2017 con il quale sono state attribuite al firmatario del presente provvedimento le funzioni di Responsabile dell'Area;
- Lo Statuto Comunale;
- Il vigente Regolamento di Contabilità;
- *Il Decreto Legislativo 23 gennaio 2011 n. 118 come modificato dal Decreto Legislativo*

10 agosto 2014 n. 126;

- La deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 25/03/2017 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2017;

Che l'art. 67 del CCNL 21/05/2018, a valere per le annualità 2016/2018 disciplina la costituzione del fondo per lo sviluppo delle risorse umane e per la produttività, prevedendo che annualmente gli Enti individuino le risorse finanziarie destinate alla produttività ed al lavoro straordinario;
Il fondo, secondo il citato art. 67 è così costituito:

1. A decorrere dall'anno 2018, il "Fondo risorse decentrate", è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c), del CCNL del 22.1.2004. Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative. Nell'importo consolidato di cui al presente comma confluisce altresì l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32, comma 7, del CCNL del 22.1.2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell'anno 2017, per gli incarichi di "alta professionalità". L'importo consolidato di cui al presente comma resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi.

Atteso che occorre provvedere alla determinazione del fondo per lo sviluppo delle risorse umane e per la produttività annualità 2018;

Che il Ministero dell'Economia con circolare n. 12/2011 ha chiarito che il taglio del fondo per la contrattazione decentrata deve essere effettuato in caso di diminuzione del numero dei dipendenti e/o dei dirigenti in servizio rispetto al 2010. Per ognuno dei singoli anni si deve prendere come punto di riferimento la media aritmetica del personale in servizio tra i giorni 1 gennaio e 31 dicembre;

Dato atto che è stato chiarito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, con circolare n. 12/2011, che la riduzione, opera sul tetto complessivo del fondo, e quindi, si applica sia sulla parte fissa che su quella variabile;

Attesa la necessità per effetto dell'applicazione del D.L. N. 78/2010 art. 9 comma 2 bis, sopra richiamato di provvedere alla riduzione del fondo, in quanto, dall'anno 2010 ad oggi, presso il nostro Ente si sono verificate delle cessazioni di personale;

Che, in applicazione delle disposizioni sopra richiamate, **occorre operare come segue:** la media dei dipendenti nell'anno **2010** ammontava a n. **32** (32 unità al 1.1.2010 – 32 unità al 31.12.2010) mentre nell'anno **2018** ammonta a n. 25,5 (25 unità al 1.1.2018 – 26 unità al 31.12.2018) con una differenza tra le medie in valore assoluto di 6,5 unità lavorative rispetto all'anno di riferimento;

Dato atto che operando secondo la normativa citata, la riduzione del fondo deve essere operata secondo il seguente calcolo:

CALCOLO RIDUZIONE AUTOMATICA DEL FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE (ART. 9, COMMA 2-BIS, DEL D.L. N. 78/2010):

ANNO 2010		ANNO 2018	
PERSONALE IN SERVIZIO		PERSONALE IN SERVIZIO	
1° GENN.	31 DIC.	1° GENN.	31 DIC.
32	32	25	26
SEMISOMMA (A):	32	SEMISOMMA (B):	25,5
RIDUZIONE PERSONALE IN SERVIZIO (C=A-B):			6,5
VARIAZIONE PERCENTUALE (D=C/A*100)			20,31
TOTALE FONDO 2011 (E):			114.284,08
RIDUZIONE (E*D/100):			23.213,95

Dato atto che il fondo 2018, risultava costituito dal seguente ammontare:

- Risorse stabili e risorse variabili*: € 95.039,55
- Fondo lavoro straordinario: € 10.618,22
- TOTALE FONDO **€ 105.657,77**

*(le risorse stabili indicate, sono al netto delle deduzioni da applicare secondo le modalità di costituzione del fondo stesso);

- che lo stesso deve essere integrato dalle risorse recuperate da indennità di progressione economica orizzontale del personale cessato dal servizio ammontante a complessive € 4.474,86, nonché dalle somme recuperate come indennità di comparto del personale cessato dal servizio ammontante a complessive € 1.245,6, per complessive **€ 111.378,23**

Che per effetto della riduzione relativa al personale cessato, il fondo 2018 risulta essere il seguente:

€ 111.378,23 – € 23.213,95 = **€ 88.164,28**

Considerato che per quanto attiene al trasferimento regionale ai sensi della L.R. 23/05/1997 n. 19, oggi confluito nel fondo unico, si è fatto riferimento all'importo storico di € 7.248,70, al netto della quota parte pari al 20% avente destinazione specifica alla formazione del personale;

Considerato infine, che la Circolare della RGS del 15 Aprile 2011, n.12, nel ribadire che il fondo degli anni 2011 -2012 – 2013, 2014, 2016 e 2017 non potrà in ogni caso superare la consistenza del fondo per l'anno 2010, conferma, altresì che tra le risorse variabili del fondo della contrattazione decentrata, possono essere inserite le "economie sul fondo dell'anno precedente";

Pertanto, considerato che il fondo 2018 per effetto dalla decurtazione dovuta alla riduzione del personale risulta attestarsi ad € 88.164,28 a cui vanno però sommate le economie provenienti dal fondo annualità 2017 per € 0, per un fondo complessivamente determinato nel seguente importo finale:

FONDO DECURTATO RISP. 2010: **€ 88.164,28**

ECONOMIE FONDO 2017: € 0,00

TOTALE FONDO 2018: **€ 88.164,28**

Di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dalla data di sottoscrizione.

Lì, 19/12/2018

IL DIRIGENTE/IL RESPONSABILE P.O
ASTE ANTONIO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

COSTITUZIONE DEL FONDO DEL SALARIO ACCESSORIO 2018

Allegato alla Determina di Costituzione del fondo

FONDO DI PARTE STABILE			
Norma di riferimento	Norma	Descrizione	Somma
Art. 67 comma 1 CCNL 21.5.2018	A decorrere dall'anno 2018, il "Fondo risorse decentrate", è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c), del CCNL del 22.1.2004.	Fondo unico consolidato	82.456,60 €
Art. 67 comma 1 CCNL 21.5.2018	Nell'importo consolidato di cui al presente comma confluisce altresì l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32, comma 7, del CCNL del 22.1.2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell'anno 2017, per gli incarichi di "alta professionalità"	Risorse per le alte professionalità non utilizzate	
Art. 67 comma 2 lett. b) CCNL 21.5.2018	L'importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data	Differenza tra incrementi contrattuali e costo storico delle progressioni	- €
Art. 67 comma 2 lett. c) CCNL 21.5.2018	Importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità; l'importo confluisce stabilmente nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno	RIA ed assegni ad personam del personale cessato l'anno precedente	12.582,95 €
Art. 67 comma 2 lett. d) CCNL 21.5.2018	Risorse riassorbite ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165	Trattamenti economici più favorevoli prima dei CCNL	
Art. 67 comma 2 lett. e) CCNL 21.5.2018	Gli importi necessari a sostenere a regime gli oneri del trattamento economico di personale trasferito, anche nell'ambito di processi associativi, di delega o trasferimento di funzioni, a fronte di corrispondente riduzione della componente stabile dei Fondi delle amministrazioni di provenienza, ferma restando la capacità di spesa a carico del bilancio dell'ente, nonché degli importi corrispondenti agli adeguamenti dei Fondi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, a seguito di trasferimento di personale, come ad esempio l'art. 1, commi da 793 a 800, della legge n. 205/2017	Integrazione per trasferimento di personale a seguito di delega di funzioni	- €
Art. 67 comma 2 lett. g) CCNL 21.5.2018	Importi corrispondenti a stabili riduzioni delle risorse destinate alla corresponsione dei compensi per lavoro straordinario, ad invarianza complessiva di risorse stanziate	Riduzione stabile del fondo del lavoro straordinario dall'anno 2018	
Art. 67 comma 5 lett. a) CCNL 21.5.2018	Integrazione del fondo in caso di incremento delle dotazioni organiche, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale	Incremento del fondo per aumento della dotazione organica	- €
Art. 67 comma 1 CCNL 21.5.2017	Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative.	Riduzione delle risorse stanziate nel 2017 per la Posizioni Organizzative negli Enti con la dirigenza	- €
Art. 67 comma 2 lett. e) CCNL 21.5.2018	Gli importi necessari a sostenere a regime gli oneri del trattamento economico di personale trasferito, anche nell'ambito di processi associativi, di delega o trasferimento di funzioni, a fronte di corrispondente riduzione della componente stabile dei Fondi delle amministrazioni di provenienza, ferma restando la capacità di spesa a carico del bilancio dell'ente, nonché degli importi corrispondenti agli adeguamenti dei Fondi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, a seguito di trasferimento di personale, come ad esempio l'art. 1, commi da 793 a 800, della legge n. 205/2017	Riduzione per trasferimento di personale a seguito di delega di funzioni	- €
Art. 6-bis D.Lgs. 165/2001	In caso di esternalizzazione dei servizi le amministrazioni interessate provvedono al congelamento dei posti e alla temporanea riduzione dei fondi della contrattazione in misura corrispondente, fermi restando i processi di riallocazione e di mobilità del personale	Riduzione per esternalizzazione di servizi	- €
TOTALE FONDO DI PARTE STABILE			95.039,55 €

COSTITUZIONE DEL FONDO DEL SALARIO ACCESSORIO 2018

Allegato alla Determina di Costituzione del fondo

FONDO DI PARTE VARIABILE			
Norma di riferimento	Descrizione	Riferimenti	Somma
Art. 32 comma 7 CCNL 22.1.2004 come integrato dall'art. 67 comma 1	Incremento delle risorse stabili del fondo del salario accessorio pari a 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, ed è destinata al finanziamento della disciplina dell'art.10 (alte professionalità)	Risorse accantonate relative alle alte professionalità qualora non utilizzate	
Art. 67 comma 2 lett. a) CCNL 21.5.2018	Risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della legge n. 449/1997, anche tenuto conto di quanto esplicitato dall'art. 15, comma 1, lett. d) del CCNL dell'1.4.1999, come modificato dall'art. 4, comma 4, del CCNL del 5.10.2001	Contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, convenzioni con soggetti pubblici o privati, contributi dell'utenza per i servizi pubblici non essenziali	
Art. 67 comma 2 lett. b) CCNL 21.5.2018	Risparmi conseguiti e certificati in attuazione dell'art. 16, commi 4, 5 e 6 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98	Risparmi di gestione	
Art. 67 comma 2 lett. c) CCNL 21.5.2018 - Art. 113 D.Lgs. 50/2016	Risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge	Incentivi funzioni tecniche	- €
Art. 67 comma 2 lett. c) CCNL 21.5.2018 - Art. 3, C. 57, L.662/1996, Art. 59, C.1, lett. P), D.Lgs. 446/1997	Risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge	Recupero evasione ICI	- €
Art. 67 comma 2 lett. c) e Art. 70-ter CCNL 21.5.2018	Risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge	Risorse ISTAT	- €
Art. 67 comma 2 lett. c) CCNL 21.5.2018 - Art. 9 comma 6 D.L. 90/2014	Risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge	Compensi professionali avvocatura	- €
Art. 67 comma 2 lett. d) CCNL 21.5.2018	Importi una tantum corrispondenti alla frazione di RIA di cui al comma 2, lett. b), calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio	RIA del personale cessato nell'anno in corso	- €
Art. 67 comma 2 lett. e) CCNL 21.5.2018	Risparmi accertati a consuntivo derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL dell'1.4.1999	Risparmi straordinario anno precedente	- €
Art. 67 comma 2 lett. f) CCNL 21.5.2018	Risorse di cui all'art. 54 del CCNL del 14.9.2000, con i vincoli di destinazione ivi indicati	Risorse messi notificatori	- €
Art. 67 comma 2 lett. g) CCNL 21.5.2018	Risorse destinate ai trattamenti economici accessori del personale delle case da gioco secondo le previsioni della legislazione vigente e dei relativi decreti ministeriali attuativi	Risorse per il personale delle case da gioco	- €
Art. 67 comma 2 lett. k) CCNL 21.5.2019	Integrazioni alla componente variabile del fondo - a seguito dei trasferimenti di personale di cui al comma 2 lett. e) ed a fronte della corrispondente riduzione ivi prevista della componente variabile dei fondi - limitatamente all'anno in cui avviene il trasferimento, al fine di garantire la copertura, nei mesi residui dell'anno, degli oneri dei trattamenti accessori del personale trasferito, fermo restando che la copertura a regime di tali oneri avviene con le risorse di cui al citato comma 2 lett. e);	Integrazione per trasferimento di personale a seguito di delega di funzioni nell'anno in corso	
Art. 68 comma 1 CCNL 21.5.2018	Sono infine rese disponibili eventuali risorse residue di cui all'art. 67, commi 1 e 2, non integralmente utilizzate in anni precedenti, nel rispetto delle disposizioni in materia contabile	Risparmi anno precedente	
Art. 67 comma 4 CCNL 21.5.2018	In sede di contrattazione integrativa, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa, le parti verificano l'eventualità dell'integrazione, della componente variabile di cui al comma 3, sino ad un importo massimo corrispondente all'1,2% su base annua, del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza.	Integrazione 1,2% MS 1997	
Art. 67 comma 5 lett. a) CCNL 21.5.2018	Integrazione del fondo in caso di incremento delle dotazioni organiche, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale	Incremento del fondo per aumento della dotazione organica anno in corso	- €
Art. 67 comma 5 lett. c) CCNL 21.5.2018	Gli enti possono stanziare apposite risorse per il conseguimento di obiettivi dell'ente, anche di mantenimento, definiti nel piano della performance o in altri analoghi strumenti di programmazione della gestione, al fine di sostenere i correlati oneri dei trattamenti accessori del personale	Integrazione delle risorse per finanziare specifici obiettivi di PEG	

COSTITUZIONE DEL FONDO DEL SALARIO ACCESSORIO 2018

Allegato alla Determina di Costituzione del fondo

Art. 56-quater comma 1 lett. c) CCNL 21.5.2018	Erogazione di incentivi monetari collegati a obiettivi di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale	Progetti di vigilanza	- €
TOTALE FONDO DI PARTE VARIABILE			- €

RIDUZIONI			
Art. 23 comma 2 D.Lgs. 75/2017	A decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016.	Riduzione del tetto complessivo delle risorse	

FONDO DEL SALARIO ACCESSORIO PER L'ANNO 2018

95.039,55 €

ALTRE VOCI CHE RIENTRANO NEL LIMITE DEL FONDO			
Norma di riferimento	Norma		Somma
Art. 10 CCNL 31.3.1999	Indennità di posizione delle posizioni organizzative		- €
Art. 10 CCNL 31.3.1999	Indennità di risultato delle posizioni organizzative		- €
Art.41, comma 4, del CCNL del 16.5.2001 Segretari Comunali	Maggiorazione dell'indennità di posizione dei segretari comunali		- €
TOTALE VOCI FUORI DAL FONDO ANNO 2018			- €

TOTALE DEL SALARIO ACCESSORIO PER L'ANNO 2018

95.039,55 €

LIMITE COMPLESSIVO DEL SALARIO ACCESSORIO PER L'ANNO 2018

95.039,55 €

CALCOLO RIDUZIONE AUTOMATICA DEL FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE (ART. 9, COMMA 2-BIS, DI

ANNO 2010		ANNO 2018	
PERSONALE IN SERVIZIO		PERSONALE IN SERVIZIO	
1° GENN.	31 DIC.	1° GENN.	31 DIC.
32	32	25	26
SEMISOMMA (A):	32	SEMISOMMA (B):	25,5

RIDUZIONE PERSONALE IN SERVIZIO (C=A-B):	6,5
VARIAZIONE PERCENTUALE (D=C/A*100)	20,31
TOTALE FONDO 2011 (E):	114.284,08
RIDUZIONE (E*D/100):	23.213,95

N.B.: inserire i dati richiesti nei riquadri evidenziati in giallo

EL D.L. N. 78/2010)

%C

,